



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE PER IL REGOLAMENTO DELLE
CONTROVERSIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI TRA STATI E CITTADINI DI ALTRI STATI,
ADOTTATA A WASHINGTON IL 18 MARZO 1965**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per la ratifica la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.

Il Congresso di Stato ha autorizzato la ratifica della Convenzione con Delibera n. 47 del 27 dicembre 2013, mentre la firma è avvenuta a Washington l'11 aprile 2014. La competente Commissione Consiliare Affari Esteri ne ha preso atto il 3 novembre 2014.

La suddetta Convenzione, alla quale ad oggi aderiscono 150 Paesi e altri 9, fra i quali San Marino, hanno proceduto alla firma, costantemente richiamata nelle clausole dei trattati bilaterali per la Promozione e Protezione degli Investimenti anche in quelli conclusi dalla Repubblica di San Marino, istituisce il Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (International Centre for the Settlement of Investment Disputes – ICSID).

L'ICSID è un organo internazionale con sede a Washington, presso la Banca Mondiale, cui spetta il compito di offrire la cornice istituzionale ed i servizi amministrativi necessari per la risoluzione, mediante il ricorso alla conciliazione o all'arbitrato, delle controversie che dovessero insorgere tra uno Stato membro della Convenzione ed un investitore cittadino di un altro Stato.

La Convenzione in esame crea dunque un meccanismo neutrale quale possibile alternativa applicabile nell'ambito dei trattati bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti per la risoluzione delle controversie tra Stati ed investitori privati.

La Convenzione consta, oltre che del preambolo, di dieci capitoli. Nel preambolo sono indicati i principi sui quali si fondano le regole specifiche della Convenzione stessa, in particolare sulla necessità della cooperazione internazionale ai fini dello sviluppo economico e sul ruolo svolto in tale campo dagli investimenti privati internazionali.

Il capitolo primo, composto di sei sezioni, contiene le norme concernenti la costituzione del Centro Internazionale per il regolamento delle controversie sugli investimenti. Il Centro ha sede presso la Banca Internazionale per la ricostruzione e gli Investimenti. I suoi organi fondamentali sono il Consiglio di amministrazione e il Segretariato. Il Consiglio d'amministrazione, l'Assemblea dell'ente in questione, corrisponde al Consiglio dei Governatori della Banca Mondiale, infatti ciascun Governatore della Banca Mondiale rappresenta di regola il proprio Stato anche nel Consiglio di amministrazione del Centro. Il collegamento istituzionale con la Banca Mondiale è sancito dall'art. 5 a norma del quale il Presidente di questa è d'ufficio Presidente del Consiglio del Centro, senza diritto di voto.

Il Segretariato si compone di un Segretario generale e di uno o più vicesegretari generali e del relativo personale. Il Segretario generale e i vicesegretari sono eletti dal Consiglio di amministrazione subito dopo la nomina del Presidente e restano in carica per un periodo di sei anni e sono rieleggibili.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

La rappresentanza legale del Centro spetta al Segretario generale che è responsabile della sua amministrazione, compresa la nomina del personale secondo le norme della Convenzione e di quelle adottate dal Consiglio di amministrazione.

Il Centro cura la formazione di due albi: uno per i conciliatori e l'altro per gli arbitri. Ogni albo ha la durata di sei anni salvo rinnovo.

Il Centro ha piena responsabilità di diritto internazionale e gode di immunità e privilegi.

Il capitolo secondo, nella sua sezione unica, contiene le norme concernenti la giurisdizione. A tal fine si prevede espressamente che la giurisdizione del Centro concerne ogni controversia legale, che scaturisce direttamente da un investimento, tra uno Stato contraente e un cittadino di un altro Stato contraente purché le parti consentano per iscritto a sottometterla alla giurisdizione del Centro. Quando le Parti hanno dato il loro consenso nessuna di esse può unilateralmente ritirarlo.

Il capitolo terzo, composto di tre sezioni, stabilisce le norme sulla richiesta di conciliazione. La domanda, che deve contenere ogni informazione relativa ai termini della controversia, l'identità delle parti e il consenso di queste alla procedura di conciliazione, deve essere diretta al Segretario generale il quale ne invierà una copia all'altra parte.

La Commissione di conciliazione, che deve essere costituita subito dopo la notifica della registrazione della domanda, è composta di un solo conciliatore o di un numero dispari di conciliatori secondo la richiesta. Qualora la Commissione non fosse costituita entro novanta giorni dalla registrazione della richiesta, il Presidente del Centro, a richiesta di uno o di tutte e due le parti, nomina il conciliatore o i conciliatori.

La Commissione è giudice della propria competenza. Il procedimento è regolato dalle norme della Convenzione e deve mirare a raggiungere una conciliazione nel più breve tempo possibile. Se dopo un ragionevole periodo di tempo non si raggiunge nessuna possibilità di conciliazione, la Commissione deve concludere e redigere un rapporto.

Il capitolo quarto, composto di sei sezioni, stabilisce la procedura di arbitrato. Ogni Stato contraente o qualsiasi cittadino di uno Stato contraente che intende iniziare un processo di arbitrato, deve indirizzare una domanda scritta al Segretario generale del Centro che ne invierà una copia all'altra parte. La richiesta deve contenere i termini della controversia, l'identità delle parti e il loro consenso alla procedura d'arbitrato secondo le regole di procedura per la istituzione dei giudizi di conciliazione e arbitrato.

Subito dopo la notifica della registrazione da parte del Segretario generale della richiesta, deve essere costituito il tribunale arbitrale. Tale tribunale è composto di un solo arbitro o di un numero dispari di arbitri secondo il desiderio delle parti e devono essere nominati dalle parti stesse. Se il tribunale non viene costituito entro novanta giorni dalla notifica di registrazione della domanda da parte del Segretario generale, il Presidente del Centro, a richiesta di una o di tutte le parti procede alla nomina degli arbitri.

Il tribunale è giudice della sua competenza e deve decidere le controversie secondo le norme di legge concordate dalle parti. In difetto di tale accordo il tribunale applicherà la legge dello Stato parte nella controversia e le norme del diritto internazionale in quanto applicabili.

Il tribunale dopo una istruttoria, condotta secondo le regole previste negli articoli 43, 44 e 45 emette la sentenza a maggioranza. Il Segretario generale, dopo che la sentenza è stata pubblicata, previo consenso delle parti, ne invia copia a queste.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Gli articoli 50, 51 e 52 dettano le norme concernenti l'interpretazione, la revisione e l'annullamento della sentenza, mentre negli articoli 53, 54 e 55 sono previste le norme relative al riconoscimento e l'esecuzione della sentenza.

Il capitolo quinto detta le norme sulla sostituzione e la ricusazione del conciliatori e degli arbitri.

Il capitolo sesto regola l'onere delle spese mentre il capitolo settimo stabilisce le norme sul luogo dove deve svolgersi la procedura di conciliazione e di arbitrato.

Il capitolo ottavo, al suo articolo 64, prevede che qualsiasi disputa la quale sorga tra gli Stati contraenti sulla interpretazione e l'applicazione della Convenzione è demandata alla Corte internazionale di giustizia su domanda di una qualsiasi parte nella controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano in una altra procedura di risoluzione.

Il capitolo nono concerne le eventuali modifiche da apportare alla Convenzione mentre il capitolo dieci stabilisce le norme finali relative alla ratifica della Convenzione.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

nella consapevolezza dell'importanza che questa Convenzione riveste per la tutela degli investitori contribuendo a eliminare alcuni ostacoli che si frappongono agli investimenti privati ho l'onore, quindi, di richieder Loro la ratifica della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 e firmata da San Marino l'11 aprile 2014.